



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Basi

Procedura doganale

1 Giugno 2023

Documentazione Passar 1.0 per collaboratori dell'UDSC ed esterni

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione / termine Nuova terminologia	Descrizione
DM-E	D ichiarazione delle m erci per l' e sportazione (dalla libera pratica)
DM-T	D ichiarazione delle m erci per il t ransito (corrisponde all'attuale dichiarazione di transito)
DTS	D igital T ransport S lip Futura versione digitalizzata della distinta delle merci / del foglio di circolazione odierni.
GDRN	G oods D eclaration R eference N umber Numero di riferimento della dichiarazione delle merci per l'esportazione (dalla libera pratica).
ID partner commerciale (ID-PC) / Partner commerciale	I dentificazione del p artner c ommerci a le I partner commerciali sono ditte, spedizionieri e altri operatori che si registrano nell'ePortal della confederazione federale.
JRN	J ourney R eference N umber Numero di riferimento della dichiarazione del trasporto.
MRN	M ovement R eference N umber Numero di riferimento della dichiarazione delle merci per il transito.
Passar	Nuova applicazione che sostituisce e-dec ed NCTS.
TCP	T ransport c ockpit Sistema nel quale viene elaborata la dichiarazione del trasporto.

Termini tecnici in ordine alfabetico secondo lo stato attuale

Situazione effettiva (oggi)	Spiegazione	Situazione auspicata (futuro)	Spiegazione
Apertura del transito NCTS	Odierna dichiarazione in NCTS.	Dichiarazione delle merci per il transito (DM-T)	In Passar 1.0 viene utilizzata la dichiarazione delle merci per il transito (DM-T), che sostituisce l'odierna dichiarazione di transito.
Dati di sicurezza	Finora la predichiarazione di sicurezza (security amendment, SA) era prevista solo per il traffico aereo.	Dati di sicurezza	In linea di massima, i dati di sicurezza sono i dati che devono essere indicati quando una merce esce dalla zona di sicurezza europea (secondo l'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali). In Passar tali dati hanno lo stesso significato come finora in e-dec ed NCTS. Sulla scorta della nuova struttura dei dati nel transito nella fase 5 in Passar, molti degli attuali dati di sicurezza (noti) sono già contenuti nei messaggi europei come campi obbligatori e, pertanto, NON devono più essere indicati separatamente.
Dichiarazione d'esportazione (DE)	Attuale dichiarazione doganale in e-dec Esportazione.	Dichiarazione delle merci per l'esportazione (DM-E)	In Passar si utilizza il termine dichiarazione delle merci (DM). In Passar 1.0 viene utilizzata la dichiarazione delle merci per l'esportazione (DM-E).
Dichiarazione doganale	Con la dichiarazione doganale la merce viene dichiarata all'UDSC. Essa contiene dati sulla merce e sul trasporto. Inoltre oggi occorre presentare una distinta delle merci / un foglio di circolazione.	Dichiarazione delle merci e dichiarazione del trasporto	In pratica, la dichiarazione delle merci corrisponde all'odierna dichiarazione doganale. Nel traffico stradale, l'identificativo del mezzo di trasporto viene indicato nella dichiarazione del tra-

			sporto (analogamente alla distinta delle merci / al foglio di circolazione), in modo da permettere l'attivazione automatica.
Dichiarazione giuridicamente vincolante	La dichiarazione doganale è accettata, in maniera giuridicamente vincolante, con la trasmissione (senza errori di plausibilità) al sistema informatico (e-dec / NCTS).	Attivazione	<p>La dichiarazione delle merci diventa giuridicamente vincolante con l'attivazione. In linea di massima, l'attivazione viene avviata automaticamente al confine (eccezione: procedura DA / SA).</p> <p>Grazie all'attivazione, il partner commerciale può presentare una dichiarazione delle merci fino a 30 giorni prima del trasporto e modificarla ogni volta che lo desidera. Inoltre, la dichiarazione delle merci non deve più essere trasmessa a un livello locale predefinito, ma viene assegnata automaticamente a un determinato livello locale attraverso l'attivazione.</p>
Distinta delle merci / foglio di circolazione	Esistono diverse procedure locali per il foglio di circolazione (in parte cartacee, in parte elettroniche).	Digital Transport Slip / BorderTicket	I diversi processi al confine nel traffico stradale vengono uniformati e digitalizzati. Il foglio di circolazione viene soppresso. In una prima fase, in collaborazione con i Paesi limitrofi tramite Digital Transport Slip e in una seconda fase insieme alla TAXUD mediante BorderTicket. Tuttavia, ciò non è ancora possibile in Passar 1.0 a giugno 2023. Maggiori informazioni seguiranno a tempo debito.
Garanzia dell'identità delle merci	Nell'ambito del regime di transito nazionale, per il collettame a partire dal confine con almeno sei posizioni di merci con diversi mittenti / destinatari è possibile utilizzare, ai fini della garanzia dell'identità delle merci, un elenco come allegato alla dichiarazione delle merci, senza dover indicare alcuna designazione nella dichiarazione.		La digitalizzazione integrale richiede l'indicazione nella dichiarazione delle merci per il transito di tutti i dati relativi alle singole posizioni delle merci (incl. la voce di tariffa a sei cifre).

Gestione dei clienti della dogana	Finora i clienti dell'UDSC erano gestiti nella Gestione dei clienti della dogana (GCD).	Partner commerciale (PC) dell'Amministrazione federale nell'ePortal	In futuro, ogni partner commerciale riceve un identificativo univoco (ID partner commerciale) e pertanto vale per l'intera Amministrazione federale, ovvero per tutte le unità amministrative (tra cui l'UDSC). La registrazione avviene nell'ePortal tramite l'onboarding e lo strumento Connex.
(Indicazione del riferimento)	La fase di indicazione del riferimento oggi non esiste. Le indicazioni relative al mezzo di trasporto sono parte integrante della dichiarazione doganale e figurano nella distinta delle merci.	Indicazione del riferimento	<p>L'indicazione dell'identificativo dell'invio (nel traffico aereo, via d'acqua e ferroviario) o del mezzo di trasporto (nel traffico stradale) garantisce il collegamento tra l'invio o il mezzo di trasporto e la relativa dichiarazione delle merci. L'indicazione va inserita nella dichiarazione del trasporto o nella dichiarazione delle merci.</p> <p>In questo modo l'UDSC è informato su quali merci vengono importate o esportate e con quali mezzi di trasporto. Questa informazione è indispensabile in particolare per l'attivazione della dichiarazione delle merci, ma anche per un controllo successivo.</p> <p>L'indicazione del riferimento non costituisce un nuovo requisito nella procedura d'imposizione. Essa sostituisce piuttosto l'attuale dichiarazione sommaria e consente un passaggio del confine senza complicazioni né discontinuità dei sistemi di trasmissione. L'attivazione automatica non è possibile senza l'indicazione del riferimento.</p>
Prelievo elettronico di documenti	Il prelievo delle decisioni d'imposizione e delle distinte dei tributi da e-dec avviene come segue: <ul style="list-style-type: none"> • documenti elettronici (IMe / e-distinta); • e-dec Document GUI; 	Chartera Output	Tutti i documenti sono messi a disposizione del partner commerciale tramite il sistema centrale di DaziT relativo alla gestione degli output «Chartera Output». In linea di massima, sono disponibili gli stessi canali del sistema attuale e-dec, ossia: <ul style="list-style-type: none"> • interfaccia utente Chartera Output (l'accesso all'interfaccia utente avviene tramite ePortal);

	<ul style="list-style-type: none"> • interfaccia web service edecReceipt ed edecReceiptList; • codice d'accesso e-dec GUI. 		<ul style="list-style-type: none"> • Chartera Output B2B; • codice d'accesso.
Prestazione di garanzia (GRN)	All'apertura di un regime di transito, un importo standard di 10 000 euro è addebitato sul numero di riferimento della garanzia (GRN) interessato.	Prestazione di garanzia (GRN)	<p>All'inizio del transito (NT015), il titolare del regime deve indicare l'importo da addebitare sul numero di riferimento della garanzia (GRN) interessato.</p> <p>Principio: ora l'importo da addebitare corrisponde al 10 per cento del valore della merce. Spetta al titolare del regime o al suo rappresentante scoprire il valore della merce.</p> <p>Deroga: è consentito utilizzare l'importo standard di 10 000 euro solo se il titolare del regime non è a conoscenza del valore della merce.</p>
Procedura di rettifica ai sensi dell'articolo 34 LD / imposizione provvisoria ai sensi dell'articolo 39 LD	Le domande di rettifica sono possibili entro 30 giorni dalla fine della custodia doganale.	Opposizione (solo dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto doganale)	<p>Con l'entrata in vigore del nuovo diritto doganale (LE-UDSC), la procedura di rettifica e l'imposizione provvisoria nella forma attuale non esisteranno più. In futuro, i partner commerciali potranno fare opposizione contro le decisioni dell'UDSC.</p> <p>L'opposizione deve essere presentata per via elettronica tramite la piattaforma dell'UDSC, entro un anno dall'inizio del termine previsto per i rimedi giuridici. La piattaforma non è ancora disponibile in Passar 1.0.</p> <p>Ciò significa che nella procedura d'opposizione devono essere trattati anche i casi a cui si applicava finora la procedura dell'imposizione provvisoria. In mancanza di informazioni o di documenti che il dichiarante doganale non riesce a fornire entro breve tempo (p. es. prove</p>

			dell'origine), l'UDSC deve procedere, come finora, imponendo le merci all'aliquota più elevata applicabile al loro genere e informando la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi che può contestare la decisione in via d'opposizione.
Procedura di ricerca dopo la scadenza del termine di transito	<p>L'ufficio doganale di partenza invia un avviso di ricerca all'ufficio doganale di destinazione.</p> <p>Se l'avviso di ricerca non porta alla conclusione a posteriori del regime di transito, al titolare del regime vengono chieste informazioni (IE140 – con e-mail / pdf).</p>	Procedura di ricerca dopo la scadenza del termine di transito	<p>L'ufficio doganale di partenza invia una richiesta di informazioni al titolare del regime. Lo scambio di messaggi con il titolare del regime avviene per via elettronica (IE140 / IE141).</p> <p>Se la procedura di ricerca non porta alla conclusione a posteriori del regime di transito e il titolare del regime non fornisce informazioni rilevanti su dove si trova l'invio, viene avviata la procedura di riscossione dei tributi.</p>
Termini d'intervento	Nelle procedure DA e SA vi sono termini d'intervento, ovvero termini entro i quali l'UDSC può ordinare un controllo. Di regola, tale termine dura tra 15 e 30 minuti.	Termini d'intervento	Nella maggior parte dei casi i controlli sono comunicati in modo automatico immediatamente dopo l'attivazione. Non vi sono più termini d'intervento.
Voce di tariffa (SA) nel regime di transito	La voce di tariffa va indicata se è nota al momento dell'apertura del regime di transito.	Voce di tariffa (SA) nella destinazione delle merci del transito	Nella destinazione delle merci del transito la voce di tariffa a sei cifre va sempre indicata. Non sono previste eccezioni.